

# Osservatorio sulle fonti

Scheda di lettura della l. n. 56/2014 per il Seminario del 24.10.2014, Università di Firenze  
(Simone Calzolaio)

## 1) Profili istituzionali (comparazione)

Città metropolitana			Provincia		
Sintesi del contenuto	Oggetto della disposizione	Art. 1	Art. 1	Oggetto della disposizione	Sintesi del contenuto
... sono enti territoriali di area vasta con finalità istituzionali generali di: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della CM; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee	<i>definizione di CM</i>	c. 2	c. 3	<i>definizione di «Provincia»</i>	Le province sono enti territoriali di area vasta
... in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione le CM di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge. Il territorio della CM coincide con quello della provincia omonima	<i>Individuazione e territorio delle città metropolitane</i>	c. 5, 6	-	-	-
Sindaco metropolitano; Consiglio metropolitano; Conferenza metropolitana.	<i>Organi della CM</i>	c. 7	c. 54	<i>Organi della «Provincia»</i>	Presidente; Consiglio provinciale; Assemblea dei Sindaci
<b>NB:</b> ruolo della Conferenza metropolitana che approva entro il 31/12/2014 lo statuto; rapporti col Consiglio; funzione dello Statuto al riguardo – identità c. 8-9 e c. 55	<i>Funzioni degli organi</i>	c. 8-9	c. 55	<i>Funzioni degli organi</i>	<b>NB:</b> ruolo dell'Assemblea dei Sindaci; rapporti col Consiglio; funzione dello Statuto al riguardo – identità c. 8-9 e c. 55
... composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla CM	<i>Organo: «Conferenza metropolitana»</i>	c. 42	c. 56	<i>Organo: «Assemblea dei sindaci»</i>	... costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia
Lo Statuto può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di <b>zone omogenee</b> , per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <b>La mancata intesa può essere superata</b> con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti	<i>Statuti e «zone omogenee»</i>	c. 11, sub c)	c. 57	<i>Statuti e «zone omogenee»</i>	Gli <b>statuti possono prevedere, d'intesa con la regione</b> , la costituzione di <b>zone omogenee</b> per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  [... cosa accade se non si raggiunge l'intesa con la Regione?]
- Altre funzioni degli organi della CM (c. 8); - Contenuto necessario statuto CM (c. 10-11, rinvio);	<i>Rinvii alla</i>	c. 8,	c. 55,	<i>Rinvii alla</i>	- Altre funzioni degli organi della Provincia (c. 55); - Deleghe al Consiglieri provinciali (c. 66)

## Osservatorio sulle fonti

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventuale elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano (c. 22);</li> <li>- Deleghe al Consiglieri metropolitani (c. 41)</li> <li>- Disciplina maggioranze per deliberazioni Conferenza metropolitana (c. 43)</li> </ul>	<i>disciplina statutaria</i>	10, 11, 22, 41, 43	66	<i>disciplina statutaria</i>	
--	------------------------------	--------------------	----	------------------------------	--

### 2) Profili elettorali (comparazione)

Sintesi del contenuto	Oggetto della disposizione	Art. 1	Art. 1	Oggetto della disposizione	Sintesi del contenuto
<i><b>Il Sindaco Metropolitano</b></i>			<i><b>Il Presidente</b></i>		
Il Sindaco del capoluogo è di diritto sindaco metropolitano (... a meno che: statuto preveda elezione diretta, c. 22)	<i>Sindaco di diritto</i>	c. 19	-	-	-
-	-	-	c. 58-59	<i>Elezione e durata in carica</i>	... eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; dura in carica quattro anni
-	-	-	c. 60	<i>Elettorato passivo</i>	... sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni
-	-	-	c. 61	<i>Presentazione delle candidature</i>	<i>Rinvio al testo di legge</i>
-	-	-	c. 62-64	<i>Voto e modalità di elezione</i>	
-	-	-	c. 65	<i>(ipotesi specifica di) Decadenza</i>	
A - Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, <b>il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.</b> B - Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.	<i>Vice Sindaco</i>	c. 40	c. 66	<i>Vice- Presidente</i>	A - Il presidente della provincia può nominare un <b>vicepresidente</b> , scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali <b>funzioni</b> a lui <b>delegate</b> e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
-	<i>Delega ai consiglieri metropolitani</i>	c. 41	c. 66	<i>Delega ai consiglieri provinciali</i>	B - Il presidente può assegnare <b>deleghe a consiglieri provinciali</b> , nel rispetto del principio di collegialità, secondo <b>le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto</b>
-	-	-	-	-	-

## Osservatorio sulle fonti

<i>Il Consiglio metropolitano</i>			<i>Il Consiglio provinciale</i>		
<p>Il CM dura in carica <b>cinque anni</b>. Rinnovo del consiglio del comune capoluogo → nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo</p> <p>Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: a) ventiquattro consiglieri nelle CM con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; b) diciotto consiglieri nelle CM con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; c) quattordici consiglieri nelle altre CM</p>	<i>Composizione e durata in carica</i>	c. 20-21	c. 67-68	<i>Composizione e durata in carica</i>	<p>Il CP dura in carica <b>2 anni</b>.</p> <p>E' composto dal presidente della provincia e: a) da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti; b) da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti; c) da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.</p>
<p>... è eletto da coloro che possono essere eletti: <b>sindaci e consiglieri comunali dei comuni della CM in carica</b>. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.</p>		c. 25	c. 69	<i>Elettorato attivo e passivo, (ipotesi specifica di) Decadenza</i>	<p>... è eletto da coloro che possono essere eletti: <b>sindaci e consiglieri comunali dei comuni della provincia in carica</b>. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale</p>
<i>Rinvio al testo di legge</i>	<i>Voto e modalità di elezione</i>	c. 26-39	c. 70-78	<i>Voto e modalità di elezione</i>	<i>Rinvio al testo di legge</i>
-	-	-	-	-	-
<b>Prima applicazione</b>					
<p>Entro il 12/10/2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal <b>sindaco del comune capoluogo</b>, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.</p> <p>Entro il <b>31/12/2014</b> la conferenza metropolitana approva lo statuto</p> <p>Se lo statuto non è approvato entro il 30/06/15 → potere sostitutivo (ex art. 8, l. 131/03).</p>	<i>Indizione e svolgimento della Elezione del consiglio metropolitano Approvazione dello Statuto</i>	c. 15, 17	c. 79	<i>Indizione e svolgimento della Elezione del consiglio provinciale e del Presidente della provincia</i>	<p><b>CASO A:</b> il consiglio provinciale conclude il mandato entro il 31/12/2014 → elezioni del CP e del Presidente della provincia entro il 12/10/2014 (c. 81-82); <b>CASO B:</b> il consiglio provinciale conclude il mandato successivamente al 31/12/2014 → elezioni del CP e del Presidente della provincia entro 30 gg. dalla scadenza, decadenza, scioglimento anticipato (c. 83).</p>
-	-	-	c. 80	<i>Consiglieri provinciali uscenti</i>	<p>... eleggibili sia nel caso A sia nel caso B.</p>
<p><b>31/12/2014</b> (fino al): restano in carica il presidente della provincia e la giunta provinciale, ovvero il commissario (ai sensi del c. 82) <b>1/1/2015:</b> le CM subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne</p>			c. 81-	<i>Vicende del CASO</i>	<p>Nel CASO A (c. 79, lett. a): <b>1</b> – il CP eletto entro il 12/10/14: <b>atti preparatori e modifiche statutarie</b> entro il <b>31/12/14</b>; <b>2</b> – l'<b>Assemblea dei sindaci</b> entro il 31/12/14 <b>approva</b> le modifiche statutarie;</p>

## Osservatorio sulle fonti

<p>esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;</p> <p><b>1/1/2015:</b> il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la CM opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46.</p> <p><b>1/1/2015:</b> ove non sia approvato lo statuto della CM, si applica lo statuto della provincia.</p> <p>Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.</p>	<p><i>Subentro della CM alla Provincia</i></p>	<p>c. 14, 16</p>	82	<i>A</i>	<p><b>3</b> – Fino all’insediamento del nuovo Presidente, <b>restano in carica</b> per l’ordinaria amministrazione, a titolo gratuito, il Presidente o il Commissario (che assumono anche le funzioni del «vecchio» CP) e la Giunta provinciale «uscenti» - cfr. c. 82.</p> <p><b>4</b> – Se le modifiche statutarie non sono approvate entro il 30/06/15 → potere sostitutivo (ex art. 8, l. 131/03).</p>
			c. 83	<p><i>Vicende del CASO B</i></p>	<p>Nel CASO B (c. 79, lett. b): Spetta all’<b>Assemblea dei sindaci</b> approvare le <b>modifiche statutarie</b> entro <b>6 mesi dall’insediamento del CP</b> → in mancanza, potere sostitutivo (ex art. 8, l. 131/03)</p>
<p>L’incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono esercitati a titolo gratuito.</p>	<p><i>Gratuità degli incarichi</i></p>	c. 24	c. 84	<p><i>Gratuità degli incarichi</i></p>	<p>Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito</p>

### 3) Profili funzionali

Sintesi del contenuto	Oggetto della disposizione	Art. 1	Art. 1	Oggetto della disposizione	Sintesi del contenuto
<i>Aspetti generali</i>					
<p>Alle CM si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4, l. 131/03</p>	<p><i>TUEL: rinvio</i></p>	c. 50	c. 51	<p><i>TUEL: nessun rinvio</i></p>	<p>In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge</p>
<p>Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.</p>	<p><i>CM e Funzioni legislative</i></p>	c. 45	c. 52	<p><i>Province e Funzioni legislative delle regioni</i></p>	<p>Restano ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, Cost., e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione (c. 52)</p>
<p>... A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno... alla CM sono attribuite:</p> <p><b>funzioni fondamentali delle province</b> (c. 85, dpcm 26/9/14, in GU 12/11/14);</p>					<p><b>Sono funzioni fondamentali delle Province</b> [e anche delle CM: c. 44] (sintesi, rinvio alla legge per dettaglio):</p> <p>a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di</p>

## Osservatorio sulle fonti

<p><b>funzioni attribuite alla CM</b> nel riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97;</p> <p><b>funzioni fondamentali delle CM</b> (sintesi, rinvio alla legge per dettaglio):</p> <p>a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano;</p> <p>b) pianificazione territoriale generale;</p> <p>c) gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;</p> <p>d) mobilità e viabilità;</p> <p>e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;</p> <p>f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.</p>	<p><i>Il quadro delle funzioni delle CM</i></p>	<p>c. 44</p>	<p>c. 85</p>	<p><i>Le funzioni fondamentali delle Province</i></p>	<p>competenza;</p> <p>b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;</p> <p>c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;</p> <p>d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;</p> <p>e) gestione dell'edilizia scolastica;</p> <p>f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale</p>
<p>Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle CM in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.</p>	<p><i>Funzioni ulteriori</i></p>	<p>c. 46</p>	<p>c. 87</p>	<p><i>Funzioni fondamentali e Funzione legislativa</i></p>	<p>Le funzioni fondamentali sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione. [cfr. anche art. 118, c. 2, Cost.]</p>
<p><i>Rinvio sub c. 44</i></p>	<p>-</p>	<p>c. 44, lett. C</p>	<p>c. 88</p>	<p><i>Province: Appalti e concorsi</i></p>	<p>... d'intesa con i comuni, la Provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.</p>
<p>Spettano alla CM patrimonio, personale e risorse strumentali della provincia a cui ciascuna CM succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento</p>	<p><i>Disposizioni di chiusura sul subentro delle CM</i></p>	<p>c. 47-48</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

## Profili funzionali (Province)

Art. 1	Oggetto della disposizione	Sintesi del contenuto
<p><i>Il procedimento di attribuzione di funzioni ulteriori (rispetto alle FF, di cui al c. 85). Verso il riordino delle funzioni amministrative degli enti territoriali</i></p>		
c. 89	<p><i>Competenze legislative e funzioni amministrative (art. 118, c. 2, Cost.) Principi di attribuzione delle funzioni ulteriori</i></p> <p><i>(si tratta di una declinazione dei principi di Sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, di cui all'art. 118, c. 1 Cost.)</i></p> <p><i>Titolarità delle funzioni durante il processo di riordino</i></p>	<p>... lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione ...</p> <p>... nonché al fine di conseguire le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione dell'<b>ambito territoriale ottimale</b> di esercizio per ciascuna funzione;</li> <li>- <b>efficacia</b> nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;</li> <li>- sussistenza di riconosciute <b>esigenze unitarie</b>; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel <b>processo di riordino</b>, mediante intese o convenzioni.</li> <li>- Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali.</li> </ul> <p>Le funzioni che nell'ambito del <b>processo di riordino</b> sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali <b>continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante</b>; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al <b>comma 92</b> per le <b>funzioni di competenza statale</b> ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del <b>comma 95</b> per le <b>funzioni di competenza regionale</b>.</p>
c. 91	<p><i>Termine e accordo sul riordino delle funzioni</i></p>	<p>Entro <b>tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [8/4/2014 → 8/7/2014]</b>, <b>sentite le organizzazioni sindacali</b> maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante <b>accordo</b> sancito nella <b>Conferenza unificata</b>, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.</p>
c. 92-93	<p><i>Il riordino delle funzioni che spetta allo Stato disciplinare</i></p>	<p>A - Entro <b>tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [8/4/2014 → 8/7/2014]</b> e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96 [sarà trattato in seguito], con <b>DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata</b>, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle <b>[di tutte]</b> funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli <b>enti subentranti</b>.</p> <p>B - Il <b>DPCM</b> dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.</p> <p>C - In caso di <b>mancato</b> raggiungimento dell'<b>accordo</b> di cui al c. 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'<b>intesa</b> di cui al c. 92, il DPCM dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.</p> <p>D - v. c. 151-ter: il DPCM deve garantire risparmi di spesa.</p>
c. 95	<p><i>Il riordino delle funzioni che spetta alla Regione disciplinare</i></p>	<p>La regione, entro <b>sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [8/4/2014 → 8/10/2014]</b>, provvede, <b>sentite le organizzazioni sindacali</b> maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al c. 91.</p> <p>In mancanza, decorso il termine → potere sostitutivo (ex art. 8, l. 131/03)</p>

## 4) Profili organizzativi e finanziari (Province)

Art. 1	Oggetto della disposizione	Sintesi del contenuto
<p>c. 90</p> <p>[v. anche, di seguito: c. 149]</p>	<p><i>Servizi di rilevanza economica e funzioni di enti/agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale</i></p> <p><i>Principi fondamentali</i>  <i>Dpcm e/o leggi statali o regionali</i></p> <p>↓</p> <p><i>Soppressione Enti/Agenzie ed attribuzione delle relative funzioni alle Province</i></p> <p><i>Per le Regioni che sopprimono Enti/Agenzie</i></p> <p>↓</p> <p><i>Misure premiali, [senza oneri per la finanza pubblica]</i></p>	<p>Nello specifico caso in cui disposizioni <b>normative statali o regionali</b> di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano <b>l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale</b>, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono <b>principi fondamentali</b> della materia [QUALE?] e principi fondamentali di <b>coordinamento della finanza pubblica</b> ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:</p> <p>a) il DPCM di cui al c. 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97;</p> <p>b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con DM dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa <b>intesa</b> in sede di Conferenza unificata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>c. 149</p>	<p><i>Soppressione di Enti e agenzie</i></p> <p><i>Ministero per gli affari regionali</i></p>	<p>Al fine di procedere all'<b>attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, [NB: l'art. 9, c. da 1 a 7, del DL 95/12 è stato abrogato dall'art. 1, c. 562, lett. a), della l. n. 147/2013 – legge di stabilità 2014]</b> convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il <b>Ministro per gli affari regionali predispone</b>, entro <b>sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [8/4/2014 → 8/6/2014]</b> e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti.</p> <p>Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.</p>
<p>c. 92, II parte</p>	<p><i>Trasferimento di funzioni e rapporti di lavoro</i></p> <p><i>Finanziamento delle funzioni ulteriori</i></p> <p><i>Ruolo consultivo dei Sindacati</i></p>	<p>A – il DPCM di cui al c. 92 garantisce i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.</p> <p>B - Sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal c. 88.</p> <p>C - Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p>
<p>c. 94</p>	<p><i>Trasferimento di funzioni e patto di stabilità interno</i></p> <p><i>Assunzione di personale</i></p>	<p>Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il DPCM del c. 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
	<p><i>Disciplina del trasferimento</i></p>	<p>In sintesi:</p>

## Osservatorio sulle fonti

c. 96	<p><i>di funzioni</i> <i>Personale</i></p> <p><i>Beni</i></p> <p><i>Rapporti giuridici</i> <i>Trasferimento delle passività</i></p> <p><i>Effetti del trasferimento</i> <i>sull'indebitamento dell'ente subentrante</i></p>	<p>a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica (...); le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario;</p> <p>b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla [relativa] dismissione (...);</p> <p>c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; <b>il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività</b>; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;</p> <p>d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.</p>
c. 97	<p><i>Delega legislativa di «riordino del riordino» delle funzioni amministrative</i></p> <p><i>Funzioni amministrative e finanziamento delle funzioni degli enti territoriali</i></p> <p><i>Un nuovo ritocco del cd. federalismo fiscale</i></p>	<p>Il Governo è delegato ad adottare, <b>entro un anno dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al c. 92 [27/11/14 → 27/11/15], uno o più decreti legislativi</b>, previo <b>parere</b> della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di <b>adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti</b>, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della l. 42/09, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;</p> <p>b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.</p>
c. 147	<p><i>Riorganizzazione della rete periferica della PA</i></p>	<p>... <b>il livello provinciale</b> e delle città metropolitane <b>non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni</b>. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni <b>non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale</b> o della città metropolitana.</p>
c. 150-bis c. 150-ter	<p><i>Il DL 66/14 è stato convertito in legge n. 89, del 23.6.2014.</i></p> <p><i>Amministrazione sobria (dl 66/2014, Titolo II, Capo II)</i></p> <p><i>DPCM ex c. 92: stabilisce come recuperare le somme di cui al c. 150-bis</i></p>	<p>1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il c. 150 sono inseriti i seguenti: “150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente.</p> <p>150-ter. Il <b>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92</b>, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, <b>stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma 150-bis</b>”.</p>
c. 151	<p><i>Entrata in vigore</i></p>	<p>La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi l'<b>8.4.2014</b></p>